

## **Legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali. (B.U. 28 dicembre 2010, n. 53)**

**Art. 4** *Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali* <sup>(2)</sup>.

1. Gli interventi di cui agli [articoli 3 e 4 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1](#) (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), sono prorogati per l'anno 2011, alle condizioni ivi previste, con riferimento alle rate dei mutui stipulati al 25 febbraio 2011 in scadenza dal 1° marzo 2011 al 28 febbraio 2012.

2. La sospensione volontaria del pagamento delle rate può essere richiesta anche con riferimento ai finanziamenti a valere sulla [legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52](#) (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale).

3. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data del 25 febbraio 2011 rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

4. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare alla società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. o alle banche convenzionate, entro il 25 febbraio 2011 per le rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2011 ed entro il 29 aprile 2011 per le rate con scadenza successiva.